DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

[notificata con il numero C(2008) 1711]

(2008/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) I conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono essere liquidati sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie. La liquidazione si riferisce alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [2], relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l'esercizio 2007 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

(3) Sono scaduti i termini, previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione [3], recante modalità di applicazione della procedura di liquidazione dei conti del FEAGA, accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005, ed all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2008, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

(5) Secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAGA, sulla base dei conti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché delle riduzioni e sospensioni dei pagamenti mensili per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006. A norma dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4], il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione dell'articolo 151, paragrafo 1, e dell'articolo 152 di detto regolamento, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella decisione di liquidazione è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

(6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo contemporaneamente alla presente decisione.

(7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti con la presente decisione.

---

[1] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

[2] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 114/2008 (GU L 33 del 7.2.2008, pag. 6).

[3] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(8) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 prevede che dai pagamenti mensili sono detratte le spese effettuate dagli Stati membri oltre i termini ivi stabiliti, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio [1], e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Tuttavia, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, i superamenti dei termini che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora siano constatati prima dell'ultima decisione di pagamento mensile dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo è stata effettuata al di là dei termini regolamentari e per alcune misure la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti. Tali riduzioni, e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini stabiliti, saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.

(9) La Commissione ha ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2007, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(10) L'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario considerato, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dal pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiunti allo stesso.

(11) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(12) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(13) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l'esercizio finanziario 2007.

[1] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2007, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e formano oggetto di una successiva decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio 2007 — FEAGA

Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro

MS		2007 — Spese — Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Pagamenti effettuati dallo Stato membro per l'esercizio finanziario (2)	mporto che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro (3)
		liquidati	disgiunti						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f – g
AT	EUR	691 238 394,17	0,00	691 238 394,17	0,00	– 21 739,47	691 216 654,71	690 990 943,42	225 711,28
BE	EUR	736 445 918,64	0,00	736 445 918,64	0,00	– 1 106 152,33	735 339 766,32	736 152 708,30	– 812 941,98
BG	EUR	177 176,06	0,00	177 176,06	0,00	0,00	177 176,06	177 176,06	0,00
CY	EUR	26 890 098,24	0,00	26 890 098,24	– 15 492,01	0,00	26 874 606,23	26 890 080,04	– 15 473,81
CZ	CZK	488 379 458,45	0,00	488 379 458,45	0,00	0,00	488 379 458,45	491 509 622,21	– 3 130 163,76
CZ	EUR	293 016 738,72	0,00	293 016 738,72	0,00	0,00	293 016 738,72	293 016 738,73	– 0,01
DE	EUR	5 260 675 187,24	0,00	5 260 675 187,24	– 1 352 592,38	– 6 539 870,54	5 252 782 724,32	5 259 323 042,08	– 6 540 317,76
DK	DKK	688 884 705,07	0,00	688 884 705,07	0,00	– 232 822,10	688 651 882,98	688 720 057,58	– 68 174,61
DK	EUR	947 732 557,97	0,00	947 732 557,97	– 5 152,13	0,00	947 727 405,84	947 727 405,84	0,00
EE	EEK	0,00	43 218 699,70	43 218 699,70	0,00	0,00	43 218 699,70	43 218 699,70	0,00
EE	EUR	0,00	35 126 777,91	35 126 777,91	0,00	0,00	35 126 777,91	35 126 777,91	0,00
EL	EUR	0,00	2 374 149 976,67	2 374 149 976,67	0,00	0,00	2 374 149 976,67	2 374 149 976,67	0,00
ES	EUR	5 694 144 882,46	0,00	5 694 144 882,46	– 426 741,80	– 4 327 592,67	5 689 390 547,99	5 692 998 642,14	– 3 608 094,15
FI	EUR	0,00	577 803 602,60	577 803 602,60	0,00	0,00	577 803 602,60	577 803 602,60	0,00
FR	EUR	8 853 391 266,60	0,00	8 853 391 266,60	6 502 717,04	– 4 472 850,71	8 855 421 132,94	8 859 711 514,10	– 4 290 381,16
HU	HUF	– 241 823 969	0,00	– 241 823 969,00	0,00	0	– 241 823 969,00	305 634 962	– 547 458 931,00
HU	EUR	435 756 893,09	0,00	435 756 893,09	– 1 652 789,71	0,00	434 104 103,38	434 104 103,38	0,00
IE	EUR	1 387 786 868,62	0,00	1 387 786 868,62	– 93 944,01	– 258 830,85	1 387 434 093,76	1 387 751 816,34	– 317 722,58
IT	EUR	4 525 324 547,86	101 180 324,61	4 626 504 872,47	– 27 293 119,73	– 114 581 208,51	4 484 630 544,23	4 607 194 902,42	– 122 564 358,19
LT	EUR	159 310 284,28	0,00	159 310 284,28	0,00	0,00	159 310 284,28	159 310 807,04	– 522,76
LU	EUR	35 697 439,90	0,00	35 697 439,90	0,00	– 531,84	35 696 908,06	35 644 576,70	52 331,36
LV	LVL	1 490 766,10	0,00	1 490 766,10	0,00	0,00	1 490 766,10	1 490 766,10	0,00
LV	EUR	47 512 721,67	0,00	47 512 721,67	0,00	0,00	47 512 721,67	47 512 721,67	0,00
MT	EUR	0,00	1 953 932,59	1 953 932,59	0,00	0,00	1 953 932,59	1 953 932,59	0,00
NL	EUR	0,00	1 014 343 940,20	1 014 343 940,20	0,00	0,00	1 014 343 940,20	1 014 343 940,20	0,00
PL	PLN	263 322 807,73	0,00	263 322 807,73	0,00	0,00	263 322 807,73	263 367 198,62	– 44 390,89

MS		2007 — Spese — Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Pagamenti effettuati dallo Stato membro per l'esercizio finanziario (2)	mporto che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro (3)
		liquidati	disgiunti						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f – g
PL	EUR	942 803 612,80	0,00	942 803 612,80	– 1 894 213,61	0,00	940 909 399,19	940 894 117,06	15 282,13
PT	EUR	0,00	717 209 444,82	717 209 444,82	0,00	0,00	717 209 444,82	717 209 444,82	0,00
RO	EUR	6 893 687,59	0,00	6 893 687,59	0,00	0,00	6 893 687,59	6 893 687,59	0,00
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	– 135 767,20	– 135 767,20	0,00	– 135 767,20
SE	EUR	742 999 262,85	0,00	742 999 262,85	– 3,89	0,00	742 999 258,96	742 999 118,43	140,53
SI	EUR	45 576 005,09	0,00	45 576 005,09	0,00	0,00	45 576 005,09	45 575 778,34	226,75
SK	SKK	800 320 363,82	0,00	800 320 363,82	0,00	0,00	800 320 363,82	800 363 751,30	– 43 387,48
SK	EUR	115 938 795,22	0,00	115 938 795,22	0,00	0,00	115 938 795,22	115 938 789,95	5,27
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	– 26 522,72	– 26 522,72	0,00	– 26 522,72
UK	EUR	4 024 180 917,04	0,00	4 024 180 917,04	– 84 722 735,17	0,00	3 939 458 181,87	3 926 958 376,57	12 499 805,30

MS		Expenditure (4)	Assigned revenue (4)	Sugar Fund		Article 32 (= e)	Total (= h)
				Expenditure (5)	Assigned revenue (5)		
		05070106	6701	05021602	6803	6702	
		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m
AT	EUR	247 450,75	0,00	0,00	0,00	– 21 739,47	225 711,28
BE	EUR	293 210,34	0,00	0,00	0,00	– 1 106 152,33	– 812 941,98
BG	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CY	EUR	– 15 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	– 15 473,81
CZ	CZK	– 3 127 713,66	– 2 450,10	0,00	0,00	0,00	– 3 130 163,76
CZ	EUR	0,00	– 0,01	0,00	0,00	0,00	– 0,01
DE	EUR	– 447,22	0,00	0,00	0,00	– 6 539 870,54	– 6 540 317,76
DK	DKK	164 647,49	0,00	0,00	0,00	– 232 822,10	– 68 174,61
DK	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE	EEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	EUR	719 498,52	0,00	0,00	0,00	– 4 327 592,67	– 3 608 094,15
FI	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR	EUR	182 469,54	0,00	0,00	0,00	– 4 472 850,71	– 4 290 381,16
HU	HUF	– 547 458 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	– 547 458 931,00
HU	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE	EUR	– 17 611,31	– 41 280,42	0,00	0,00	– 258 830,85	– 317 722,58
IT	EUR	– 7 966 758,79	– 16 390,89	0,00	0,00	– 114 581 208,51	– 122 564 358,19

MS		Expenditure ([4])	Assigned revenue ([4])	Sugar Fund		Article 32 (= e)	Total (= h)
				Expenditure ([5])	Assigned revenue ([5])		
		05070106	6701	05021602	6803	6702	
		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m
LT	EUR	– 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	– 522,76
LU	EUR	52 863,20	0,00	0,00	0,00	– 531,84	52 331,36
LV	LVL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	PLN	– 29 704,77	– 14 686,12	0,00	0,00	0,00	– 44 390,89
PL	EUR	15 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,13
PT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	– 135 767,20	– 135 767,20
SE	EUR	561,90	– 421,37	0,00	0,00	0,00	140,53
SI	EUR	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226,75
SK	SKK	– 43 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	– 43 387,48
SK	EUR	87 173,95	– 87 168,68	0,00	0,00	0,00	5,27
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	– 26 522,72	– 26 522,72
UK	EUR	12 531 543,78	– 31 738,48	0,00	0,00	0,00	12 499 805,30

([1]) Per SI, le riduzioni effettuate riguardo ai pagamenti in ritardo (–11 173,87 EUR) e le altre riduzioni (–14 688,91 EUR) sono già state registrate dallo Stato membro nella contabilità. Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2007.

([2]) I pagamenti effettuati in EUR sono suddivisi in base alla valuta delle dichiarazioni. Per CZ, DK, EE, HU, LV, PL e SK la spesa complessiva è stata suddivisa in EUR ed in moneta nazionale [art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2006].

([3]) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

([4]) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05070106.

([5]) Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05021602.

NB:

Nomenclatura 2008: 05070106, 05021602, 6701, 6702, 6803.

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2007 — FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Estonia	PRIA
Grecia	OPEKEPE
Finlandia	MAVI
Italia	ARBEA
Malta	MRAE
Paesi Bassi	Dienst Regelingen
Portogallo	IFADAP INGA IFAP